



COMUNE DI LAGONEGRO
Prov. di Potenza
IL SINDACO

Ordinanza n. 50

Visto il D.P.R. nr. 320 del 8/2/1954;
Vista la Legge nr. 281 del 14/8/1991;
Visto il D.Lgs. nr. 267 del 18/8/2000 ;
Vista la legge Regionale n. 6 del 25/01/1993;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sulla detenzione dei cani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/10/2006;

ORDINA

Art.1

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Art. 2

1) I cani circolanti per le vie od in altro luogo aperto al pubblico, se non condotti al guinzaglio, devono portare idonea museruola.

A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.

2. Sulle aree identificate al punto 1) gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori possibilmente di materiale plastico impermeabile, che devono avere immediatamente disponibili al seguito;
- c) ad avere al seguito il raccoglitore delle deiezioni solide.

3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 è soggetto alla sanzioni amministrative pecuniarie, specificate nel Regolamento Comunale sulla detenzione dei cani, da € 25,00 ad € 240,00

6. Sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni del presente articolo i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Art. 3

. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani, limitatamente a quelli di grossa taglia e delle razze di cui all'ordinanza del Ministero della Salute, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non potrà avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero dovrà essere tenuto ad una lunghezza inferiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
 3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
 4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica; questa, deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e quindi in grado di controllarne i gesti istintivi.
 5. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzioni amministrative pecuniarie, singolarmente specificate nel Regolamento Comunale sulla detenzione dei cani, e comprese tra € 25,00 ed € 375,00.
 6. Sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 4

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
 2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
 3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
 4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
 5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata all'animale, con un minimo di otto volte la lunghezza del cane, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
 6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
 7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
 8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
 9. E' fatto obbligo ai possessori di cani di impedire che gli stessi, con il loro continuo abbaiare, guaire, ululare o latrare, siano di disturbo al vicinato.
 10. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzioni amministrative pecuniarie, singolarmente specificate nel Regolamento Comunale sulla detenzione dei cani, e comprese tra € 25,00 ed € 390,00.
- E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale.

In caso di reiterazione della violazione, e più precisamente quando, senza distinzione temporale rispetto alla prima commissione della violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della disposizione di cui al comma 9 del presente articolo, il Responsabile del Servizio Anagrafe Canina può ordinare con apposita e specifica ordinanza l'allontanamento dell'animale, il cui trasferimento coattivo è effettuato presso il canile intercomunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane.

Art. 5

1. E' vietato trasportare, o fare stazionare, i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti al sole.
2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.

Art. 6

1. I cani tenuti dal proprietario o da altro accompagnatore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Lagonegro, salvo quelli per cui è previsto il divieto in osservanza di norme esistenti. (es. esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande)
2. I proprietari, od accompagnatori a qualsiasi titolo, che conducono i cani negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e/o la museruola, avendo cura che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. E' possibile far accedere i cani, tenuti dal proprietario o da altro accompagnatore a qualsiasi titolo, nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande i cui titolari abbiano presentato formale richiesta al Sindaco, corredata del parere favorevole dell'Azienda USL.
L'autorizzazione all'accesso ai cani nel pubblico esercizio deve essere evidenziata mediante apposizione sulle porte di ingresso di vetrofanie che rappresentano il cane con l'indicazione "qui mangio anch'io"

Art. 7

1. Chiunque posseda o detenga cani appartenenti alle razze, o incroci con queste, individuate con ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 213 del 10 settembre 2004, e sue successive modificazioni, integrazioni o proroghe, ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani appartenenti alle razze di cui al comma 1 del presente articolo, o incroci con queste,
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n° 189;
 - e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
4. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 120,00.
5. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

6. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 e/o 5 del presente articolo, il Responsabile del Servizio Anagrafe Canina dispone, quale sanzione accessoria, l'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi e il cane non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

Articolo 8

1. E' considerato "cane con aggressività non controllata" l'animale che, non provocato, minaccia di ledere o lede l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. Il Comune di Lagonegro, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. 3 di Lagonegro e gli organi di cui all'articolo 11 della presente ordinanza vigilano al fine di individuare la presenza di cani con aggressività non controllata.

Articolo 9

1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del Regolamento Comunale per la detenzione dei cani, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 4, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, fatto salvo altro e diverso termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi motivati.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo coloro che risultano, alla data di approvazione del Regolamento Comunale per la detenzione dei cani, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, non compresi tra le razze di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.09.2004, debbono tenere il cane alla catena; quest'ultima dovrà avere i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 4.

Articolo 10

- 1) La fuga del cane di proprietà o detenuto deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dalla scomparsa, all'anagrafe canina del Comune.
- 2) Solo con la segnalazione di cui al comma 1, effettuata prima che il cane venga catturato, si può beneficiare dell'esonera dalla sanzione amministrativa prevista dal precedente art. 3.
- 3) Rimangono fatti salvi i diritti dei terzi per eventuali danni causati dal cane fuggito.
- 4) Le spese di cattura e custodia del cane fuggito nonché quelle inerenti ad eventuali cure veterinarie, sono a carico del proprietario o detentore del cane.

Articolo 11

1. Sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, gli operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL n 3 di Lagonegro, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e le Guardie Ambientali Volontarie.

Lagonegro, lì 02/10/2007

IL SINDACO
Avv. Domenico Mitidieri